



OGGETTO: CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI SONDRIO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LA BAITA RADIOCOMUNICAZIONI - ODV PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DELLA RETE RADIO DMR DI TERZO LIVELLO E DELL'INFRASTRUTTURA CON CONNESSIONE SATELLITARE STARLINK.

tra le parti

Provincia di Sondrio, rappresentata da, residente per la carica a Sondrio, presso la Provincia di Sondrio, in corso XXV Aprile, n. 22, codice fiscale 80002950147, denominata anche "Provincia" o "Provincia di Sondrio";

e

L'Associazione di Protezione Civile "La Baita Radiocomunicazioni – ODV", con sede legale in Tirano (SO) Viale Garibaldi n. 12, CF 92010220140 qui rappresentata da, di seguito denominata "Associazione";

Premesso che:

- La Provincia di Sondrio ha la necessità di garantire il buon funzionamento e la manutenzione dell'impianto della rete radio DMR di terzo livello, nonché dell'infrastruttura con connessione satellitare STARLINK per il Servizio Protezione Civile.
- L'Associazione di Protezione Civile "La Baita Radiocomunicazioni – ODV" è una Organizzazione di Volontariato ed è costituita in forma di organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende svolgere attività di Protezione Civile in modalità prevalente, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, come previsto dal D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 y).
- L'Associazione si propone, tra l'altro, di coadiuvare gli organismi pubblici preposti nell'espletamento del servizio di Protezione Civile nell'ambito della Provincia di Sondrio e della Regione Lombardia attraverso l'opera prestata da un corpo di volontari formato dagli associati. Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- L'Associazione ha la competenza e le risorse per la gestione e la manutenzione degli impianti di radiocomunicazione.
- La Provincia di Sondrio riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato e dell'attività di servizio civile quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in

applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione Italiana.

- A tal fine, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 8, comma 1 del proprio Statuto, la Provincia di Sondrio promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa e al governo del territorio dei cittadini liberamente associati in associazioni costituite senza scopo di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale."
- Le parti intendono formalizzare una convenzione che stabilisca le modalità di collaborazione tra la Provincia di Sondrio e l'Associazione La Baita Radiocomunicazioni per la gestione, la manutenzione e l'utilizzo degli impianti descritti al successivo art.1.

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha come oggetto la gestione e manutenzione dell'impianto della rete radio DMR di terzo livello e dell'infrastruttura con connessione satellitare STARLINK.
2. L'Associazione si impegna a garantire la continuità operativa e la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture in oggetto.
3. L'Associazione si impegna inoltre a mantenere in efficienza il sistema radio DMR compresi gli apparati di proprietà della Provincia di Sondrio, oltre al mantenimento degli apparati radio portatili e fissi e di tutto il sistema informatico e tecnico associato.
4. L'Associazione fornirà supporto tecnico sia in situazioni ordinarie che durante emergenze di Protezione Civile.

Articolo 2 – Durata della convenzione

1. La convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 3 – Contributo economico e rendicontazione

1. La Provincia di Sondrio corrisponderà all'Associazione un contributo economico annuale, come segue:
 - € 8.500,00 per il primo anno, comprensivo del costo una tantum per l'acquisto delle parabole STARLINK, la connettività dati e a copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - € 6.000,00 per ciascuno degli anni successivi a copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e connettività dati.
2. L'Associazione renderà analiticamente le spese sostenute entro il 30/11 di ogni anno. La rendicontazione presentata dovrà fare riferimento alle seguenti voci di spesa:
 - a. canone relativo alla concessione Ministeriale per l'utilizzo delle frequenze;
 - b. manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. sostituzione batterie tampone, pezzi danneggiati, cavi e accessori;

- d. canoni relativi alla connettività dati;
 - e. spese per la messa a disposizione di attrezzature specifiche di proprietà dell'Associazione, necessarie allo svolgimento delle attività richieste e non inserite nella presente convenzione;
 - f. spese riconducibili ad attività di Protezione Civile (emergenza, previsione, prevenzione, esercitazione e formazione) richieste da Provincia di Sondrio e non previste dalla presente convenzione;
 - g. attrezzature per i Volontari impiegati nelle attività previste dalla presente convenzione quali DPI e similari;
 - h. altre spese, nell'ambito delle attività di Protezione Civile, richieste dall'Associazione e preventivamente autorizzate da Provincia di Sondrio.
3. La Provincia erogherà il contributo in due soluzioni, ovvero il 50% dell'importo annuo quale acconto, entro il 31/01 di ogni anno, e il restante 50% quale saldo, a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa tramite rendicontazione, entro il 31/12 di ogni anno.

Articolo 4 – Obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna alla:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi (parte elettrica e RF), inclusi gli interventi dovuti a maltempo;
 - Sostituzione delle batterie tampone degli impianti fissi e mobili;
 - Gestione delle connessioni dati attive sulle postazioni fisse;
 - Manutenzione della rete satellitare STARLINK;
 - Rinnovo della concessione ministeriale;
 - Fornitura di supporto tecnico alla Provincia di Sondrio in caso di emergenze.
2. L'Associazione si impegna, inoltre, a mantenere in efficienza gli apparati di radiocomunicazione installati a bordo dell'automezzo Isuzu targato GL258AH nonché l'automezzo stesso, parte integrante della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile e della flotta del modulo TLC provinciale di Sondrio.

Articolo 5 – Uso dell'automezzo Isuzu GL258AH

1. L'automezzo Isuzu GL258AH è un bene della Provincia di Sondrio parte integrante della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile e della flotta del modulo TLC provinciale. L'Associazione avrà diritto all'utilizzo del mezzo, per attività diverse da quelle richieste da Provincia di Sondrio ma sempre previa autorizzazione da parte dell'Ente, esclusivamente per attività di Protezione Civile, come definito dalla normativa di settore, sia nazionale che regionale. L'utilizzo del mezzo è finalizzato al suo mantenimento in efficienza costante.
2. Il Coordinatore pro tempore dell'Associazione e quindi del modulo TLC provinciale di Sondrio, sarà responsabile del mezzo per conto dell'Associazione.
3. L'Associazione si farà carico dei costi relativi al carburante e degli eventuali danni al mezzo se l'utilizzo avviene al di fuori delle attività attivate dalla Provincia di Sondrio. In caso di

danni, questi dovranno essere immediatamente riportati alla Provincia e ripristinati a spese dell'Associazione. L'utilizzo del mezzo da parte dell'Associazione dovrà sempre rispettare la priorità delle richieste di utilizzo della Provincia di Sondrio per emergenze o attività di Protezione Civile.

4. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché l'assicurazione del mezzo, sono a carico della Provincia di Sondrio.

Articolo 6 – Adempimenti amministrativi

1. L'Associazione si impegna a svolgere tutte le necessarie pratiche burocratiche, inclusi il rinnovo della concessione ministeriale, e a mantenere attive le connessioni dati satellitare STARLINK.

Articolo 7 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, validità e esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Sondrio.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo in conformità del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Regolamento CE, Parlamento Europeo 27.04.2016 n. 679, G.U. 04.05.2016.

Articolo 9 – Clausole finali

1. La presente convenzione può essere modificata solo per iscritto, con il consenso di entrambe le parti.
2. Ogni parte può recedere dalla convenzione con preavviso di 60 giorni, previa comunicazione scritta all'altra parte.
3. La convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione.

La presente convenzione viene firmata digitalmente e diventa efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione, anche in modalità asincrona, di tutti i soggetti indicati come da dati risultanti ed associati alle firme digitali apposte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e ss m. e i.

Per la Provincia di Sondrio

Il Dirigente _____

Firma: _____

Per l'Associazione La Baita Radiocomunicazioni – ODV

Il Presidente _____

Firma: _____